

Interrogazione n.5-03146 Battaglia:Farmaci per la sclerosi multipla.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si segnala che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, il medico curante può richiedere agli Uffici di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, qualora lo ritenga opportuno, l'autorizzazione all'importazione di un medicinale, regolarmente in vendita in un Paese estero, ma non autorizzato all'immissione in commercio sul territorio nazionale.

Ai sensi, inoltre, del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, articolo 50, qualora si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la richiesta per l'importazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché all'impiego delle pre-

dette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

In merito ai quesiti specifici posti dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Ministero della salute non ha mai richiesto, per l'autorizzazione all'importazione di un medicinale stupefacente o psicotropo, la ricetta di un medico specialista ospedaliero, essendo sufficiente, ai sensi della vigente normativa, la prescrizione del medico curante.

E' doveroso precisare che tutte le richieste di importazione di medicinali stupefacenti o psicotropi, che siano corredate dalla prevista specifica documentazione, vengono regolarmente autorizzate, in pochi giorni, dal competente Ufficio Centrale Stupefacenti.